



News

## TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, ACCOUNTING

*Settembre 2019*

- 
- |   |   |
|---|---|
| 1. FISCALITA' NAZIONALE                   | Bonus pubblicità: invio domande fino al 31 ottobre                                |
| 2. IVA                                    | Gli scenari futuri dell'Iva   |
| 3. DOGANE                                 | <i>Hard Brexit</i> : l'Agenzia delle dogane si prepara all'ipotesi <i>no deal</i> |
| 4. LEGALE                                 | Patto di non concorrenza: nulli se indeterminati                                  |
| 5. ACCERTAMENTO<br>TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | Motivazione dell'accertamento: non modificabile a "gioco in corso"                |
| 6. GIURISPRUDENZA E PRASSI                | Principali novità   |
-

## BONUS PUBBLICITA': INVIO DOMANDE FINO AL 31 OTTOBRE

Il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, detto anche "bonus pubblicità", è stato introdotto dal 2018 (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).

Tale misura agevolativa, che riguarda le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, si sostanzia in un credito d'imposta nella misura del 75% sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sullo stesso mezzo d'informazione rispetto all'anno precedente.

L'incremento degli investimenti in campagne pubblicitarie deve essere superiore all'1% e deve essere relativo agli stessi mezzi d'informazione rispetto all'anno precedente.

I mezzi d'informazione che rientrano nel bonus sono radio e TV locali analogiche e digitali, stampa cartacea e online, mentre sono esclusi, ad esempio, volantini cartacei; pubblicità su cartellonistica; pubblicità su vetture o apparecchiature; pubblicità mediante affissioni e display; pubblicità su schermi di sale cinematografiche; pubblicità tramite social (tipo Facebook o Instagram) o piattaforma online; banner pubblicitari su portali online.

Si tenga presente che:

- le spese sono ammissibili al netto degli oneri accessori, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario. Se la fattura è emessa dall'intermediario è necessario che nel corpo della fattura sia distinto il compenso dell'intermediario dalle spese per la pubblicità;
- in caso di investimento pari a zero nell'anno precedente e in caso in cui il soggetto sia nel primo anno di attività, non è possibile fruire del bonus incrementale. Difatti lo stesso è attribuibile solo se vi sia un incremento di spesa sullo stesso mezzo di informazione rispetto all'anno precedente. Ad esempio se è effettuato un investimento su radio l'anno X-1 e su stampa l'anno X, il bonus non è ammesso.

Per la corretta individuazione della competenza delle spese, occorre considerare che le stesse si considerano

sostenute secondo il principio di competenza così come individuato dal TUIR.

La norma non contiene alcuna restrizione in merito alle diverse modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo (contanti, bonifici, assegni, ecc...).

Per le spese sostenute nel corso del 2019, i soggetti interessati devono presentare:

- nel periodo che va dal 1 ottobre 2019 al 31 ottobre 2019, la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", prevista dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno e senza bisogno di allegare alcun documento. A regime tale comunicazione dovrà essere presentata dal 1.03.X al 31.03.X;
- nel periodo che va dal 1 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non sarà rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione. Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili verrà effettuata una ripartizione percentuale tra tutti i soggetti "agevolabili".

L'ammontare del credito d'imposta fruibile da ciascun richiedente sarà poi stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso e dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24 utilizzando il codice tributo "6900".

Inoltre il credito, dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di maturazione e nelle successive fino alla sua completa utilizzazione, e concorrerà alla formazione della base imponibile Ires, Irpef e Irap dello stesso anno.

*A cura di*  
Dott. Davide Albonico

## GLI SCENARI FUTURI DELL'IVA

Con il documento 12 settembre 2018, denominato "Gli scenari futuri dell'IVA alla luce delle direttive e delle proposte dell'UE", il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) prendono atto del lungo processo di gestazione in atto, promosso dalla Commissione europea, destinato alla creazione di un effettivo "spazio unico europeo" per la concreta attuazione e applicazione dell'IVA.

Scopo annunciato del lavoro è dunque quello di fornire una visione a 360 gradi del percorso che condurrà al sistema IVA 2022 (e, successivamente, al sistema definitivo del tributo), predisponendo un "cruscotto per controllare e monitorare l'avanzamento dei lavori, di cui sia possibile l'aggiornamento mano a mano che saranno approvate o prenderanno effetto le nuove regole, offrendo nel contempo un contributo di sintesi sulle principali novità".

Il documento in commento, come anticipato,, ricorda che il "piano di azione sull'IVA" è contenuto nella comunicazione della Commissione europea COM(2016) 148 final del 7 aprile 2016. Ed invero, con tale documento, rilevata l'esigenza di una riforma del sistema che dev'essere improntato a una maggior semplicità, la Commissione si assesta sulla linea delle precedenti conclusioni, contenute nel "libro verde sul futuro dell'IVA" di cui alla COM(2010) 695 del 1° dicembre 2010 e nella comunicazione sul "futuro dell'IVA" di cui alla COM(2011) 851 del 6 dicembre 2011.

In particolare, si prende quindi atto di aver "abbandonato l'obiettivo di attuare un sistema definitivo dell'IVA basato sul principio dell'imposizione di tutte le cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di origine alle stesse condizioni applicate al commercio interno, aliquote comprese".

Parallelamente, seguendo tale questa prospettiva, il sistema definitivo dell'IVA "si dovrebbe basare sul principio dell'imposizione nel paese di destinazione dei beni", con la conseguenza che le norme in base alle quali il fornitore riscuote l'imposta dal proprio cliente "saranno estese alle operazioni transfrontaliere", superandosi, così evidenzia il documento, l'attuale sistema in cui l'operazione è "artificialmente" ancorché necessariamente (stante il meccanismo transitorio individuato in origine) frazionata (ossia sdoppiata) in un'operazione attiva "esente" da imposta (nella

terminologia della direttiva<sup>1</sup>) nel Paese del cedente (ove si tratti di beni) e in un acquisto imponibile nello Stato del cessionario (sempre considerando un acquisto di beni).

L'elaborato si articola in due ampi capitoli. Il **primo** riservato alla disamina delle direttive e dei regolamenti in materia di IVA che entreranno in vigore a stretto giro; il secondo incentrato sulla questione della prova delle cessioni intracomunitarie e sulla disciplina delle operazioni triangolari intra-Ue.

Partitamente, il primo capitolo si prefigge di fornire un valido strumento di ausilio nella conoscenza e nella comprensione del processo di rinnovamento in corso che trae origine, su impulso della Commissione Ue, dal "piano di azione sull'IVA" (COM (2016) 148 final del 7 aprile 2016) e, ancor prima, dal "libro verde sul futuro dell'IVA" (COM (2010) 695 del 1° dicembre 2010) e dalla comunicazione sul "futuro dell'IVA" (COM (2011) 851 del 6 dicembre 2011).

Un panorama così articolata non può che avere come logico corollario l'adozione di un insieme organico di direttive, da implementare e recepire negli ordinamenti interni degli Stati membri, e di regolamenti Ue, questi invece direttamente applicabili, di cui è stata fornita una perfetta sintesi. Al riguardo il documento fornisce una tabella pratica che costituisce appunto un valido "cruscotto" per guidare nelle nuove regole di prossima attuazione e relativo percorso di genesi.

Il **secondo** capitolo è invece dedicato alla materia della prova sia in tema di cessione intra Ue che in tema di operazioni triangolari comunitarie. In tale ambito, ampio risalto viene dato all'evoluzione della prassi dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, delle posizioni assunte dai giudici di merito e da quelli di legittimità, nonché le pronunce della Corte di Giustizia

Quest'ultimo argomento risulta essere molto delicato, come in dottrina diffusamente rilevato, riguardando direttamente tutte quelle aziende che operano con l'estero e che sono molto spesso oggetto delle contestazioni dell'Amministrazione finanziaria in fase di verifica. Interessante il richiamo alle recenti pronunce giurisprudenziali in materia di prova della cessione intra comunitaria.

*A cura di*  
Avv. Vincenzo Cristiano

## **HARD BREXIT: L'AGENZIA DELLE DOGANE SI PREPARA ALL'IPOTESI NO DEAL**

L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 126091 del 25 settembre, ha reso note le linee guida, fornite dalla Commissione europea, in relazione ai possibili scenari economici per l'esportazione in caso di uscita del Regno Unito dall'Ue senza un accordo di recesso (c.d. no deal).

Innanzitutto, qualora merce unionale dovesse essere esportata da uno Stato membro con uscita UK e la stessa si trovasse ancora nell'Ue nel momento in cui si verifica la hard Brexit, questa dovrebbe essere deviata presso un ufficio di uscita all'interno del territorio doganale comunitario, il quale confermerà l'uscita fisica dei beni. I prodotti potranno così lasciare l'Ue e circolare all'interno del Regno Unito.

In ipotesi di esportazione di merce unionale dall'UK, i beni si troveranno nel Regno Unito dopo l'hard Brexit, questi saranno movimentati in uscita secondo le norme inglesi. Occorre, tuttavia, evidenziare che la Dogana UK non potrà inviare nessun messaggio tramite il Sistema di controllo all'esportazione (ECS) e, pertanto, l'uscita fisica dei beni dovrà essere dimostrata con una prova alternativa.

Passando ad altro scenario, certamente più complesso il caso in cui merce unionale deve essere esportata da uno Stato membro, attraversare l'UK e poi uscire definitivamente dal territorio di un altro Stato membro.

Se il Regno Unito recede quando i beni si trovano ancora nel territorio doganale dell'Ue, questi dovrebbero essere presentati presso un ufficio di uscita comunitario e dovrà essere presentata una dichiarazione sommaria di entrata presso l'ufficio doganale di primo ingresso in Ue.

In forza del rientro nell'Unione, per raggiungere il punto di uscita dal quale la merce lascerà definitivamente il territorio unionale, questa dovrà essere vincolata a un regime di transito esterno o qualsiasi altro regime che consenta la circolazione della merce in temporanea custodia a seconda delle norme doganali applicabili all'effettiva modalità di trasporto.

Infine, dovrebbe essere depositata presso l'ufficio di uscita Ue una notifica di riesportazione, una dichiarazione di riesportazione o una dichiarazione sommaria di uscita.

A partire dalla data di hard Brexit, la merce potrebbe essere vincolata a un regime di transito già nel territorio

Ue (esportazione seguita da transito) e muoversi all'interno del Regno Unito in direzione del punto di uscita situato in un altro Stato membro.

Qualora il recesso del Regno Unito si verificasse quando la merce si trova in UK diretta verso un altro Stato membro, punto di uscita, questa perderebbe lo status di merce Ue.

Dovrà essere depositata presso l'ufficio doganale di primo ingresso nel territorio Ue una dichiarazione sommaria di entrata e, a seguito del rientro nell'Unione europea, per raggiungere il punto di uscita definitivo, i beni dovranno essere vincolati a un regime di transito esterno (T1 in NTCS). Infine, presso l'ufficio di uscita dovrebbe essere depositata una notifica di riesportazione, una dichiarazione di riesportazione o una dichiarazione sommaria di uscita. L'ufficio di esportazione chiude l'operazione in ECS sulla base di una prova alternativa.

L'ultima casistica analizzata dalla Dogana riguarda merce esportata dal Regno Unito diretta a un ufficio di uscita situato nel territorio unionale.

Se il recesso dell'UK avviene quando i beni si trovano in territorio inglese, questi non avranno più lo status di merce comunitaria e, pertanto, dovrà essere presentata una dichiarazione sommaria di entrata presso l'ufficio doganale di primo ingresso. Per raggiungere il punto di uscita in uno Stato membro, la merce dovrà essere vincolata a un regime di transito esterno.

Qualora, invece, la hard Brexit si verificasse quando i prodotti si trovano già nel territorio Ue, l'ufficio di uscita potrà fare uscire la merce attraverso il sistema ECS, ma non sarà abilitato a dare conferma elettronica dell'uscita fisica della stessa all'ufficio di esportazione del Regno Unito, in quanto dalla data di recesso dell'UK non sarà più connesso al sistema.

L'ufficio di uscita, su richiesta dell'operatore economico, dovrà rilasciare prova dell'uscita dei beni.

*A cura di*  
Avv. Vincenzo Cristiano

## PATTO DI NON CONCORRENZA: NULLI SE INDETERMINATI

Il Tribunale di Modena ha dichiarato nullo un patto di non concorrenza in cui il corrispettivo era quantificato in una somma mensile, pagata in costanza di rapporto. Così quantificato, il corrispettivo risultava indeterminabile, in quanto legato alla durata del rapporto di lavoro, con conseguente nullità del patto. (Sent. del 23 maggio 2019 il Trib.di Modena).

La vicenda in oggetto trova le sue origini nel deposito di un ricorso ex art. 414 c.p.c. da parte di una Società X, la quale agiva in giudizio nei confronti di un ex dipendente Sig. Y, al fine di accettare la violazione da parte di quest'ultimo del patto di non concorrenza.

Successivamente, si costituiva in giudizio il lavoratore Y, eccependo la nullità del patto di non concorrenza in parola, in quanto eccessivamente esteso.

In particolare, tale patto prevedeva:

- oggetto: divieto di prestare qualsiasi attività direttamente o indirettamente collegata ai settori in cui opera la Società X.
- estensione territoriale: mondiale;
- **corrispettivo**: somma annuale da pagarsi mensilmente, il cui complessivo ammontare era legato alla concreta durata del rapporto di lavoro (versamento distinto dalla busta paga).
- durata: 18 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Esaminato il testo del patto di non concorrenza, il Tribunale di Monza ne ha rilevato alcuni profili di nullità, argomentando come segue.

*In primis*, il Giudice di prime cure, prendendo le mosse dal principio generale sotteso dall'articolo 2125 c.c., ha rilevato che "Ai sensi dell'art. 2125 c.c. il patto di non concorrenza limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro dopo la cessazione del contratto di lavoro ed è finalizzato a contemperare **due ordini di interessi contrapposti**: quello del datore di **lavoro a salvaguardare nei confronti delle imprese concorrenti il proprio patrimonio immateriale nei suoi elementi sia interni (l'organizzazione e il know how) sia esterni (avviamento e clientela) e quello del lavoratore a non subire un'eccessiva restrizione della propria libertà lavorativa e a non accrescere la difficoltà di rinvenire un nuovo lavoro; sotto questo**

profilo l'attività vietata al lavoratore con il patto è costituita dall'attività lavorativa alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro, imprenditore in concorrenza con il precedente e cioè la trattazione di affari per conto di terzi in concorrenza con l'imprenditore".

*In secundis*, il Giudice ha proseguito nell'argomentazione statuendo che "quanto alla **misura del corrispettivo**, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, **essa non deve essere simbolica ma nemmeno iniqua o sproporzionata rispetto al sacrificio chiesto al lavoratore circa la limitazione della sua professionalità**".

Nel caso in oggetto, tuttavia, posto che il compenso per il patto di non concorrenza era stato concordato tra le parti quale somma "aggiuntiva" e separata dalla retribuzione mensilmente corrisposta al lavoratore, inevitabilmente **assumeva l'impropria funzione di disincentivo alla risoluzione del rapporto, assumendo, invece, le vesti di un premio di fedeltà al solo fine di tenere "legato" il dipendente**, e non la funzione tipica di compensare le limitazioni lavorative per il periodo successivo al contratto.

Alla luce di tale osservazione, il Tribunale di Modena ha ritenuto, in conformità alla giurisprudenza di merito maggioritaria sul punto, che il patto in esame violasse il disposto dell'art. 2125 c.c., nel punto in cui prevedeva la previsione del pagamento di un corrispettivo mensile in costanza di rapporto di lavoro.

Tale modalità di remunerazione del patto, infatti, rendeva *ex ante* indeterminabile il compenso, con conseguente alterazione della sinallagmaticità del patto medesimo, considerato che, al momento della sua conclusione, il corrispettivo era del tutto indeterminato in quanto ancorato a una circostanza fattuale, quale la durata del rapporto, del tutto imprevedibile.

E invero, il patto esaminato prevedeva un compenso annuale, versato mensilmente ma senza specificare, quale fosse il corrispettivo nel caso in cui l'anno – decorrente dalla conclusione del patto – non fosse completamente trascorso.

Di qui, la dichiarazione di nullità, da parte dei Giudici di merito, del patto sottoscritto tra le parti, in quanto totalmente indeterminato e indeterminabile nel corrispettivo.

A cura di  
Dott.ssa Alessandra Mosca

## MOTIVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO: NON MODIFICABILE A "GIOCO IN CORSO"

I presupposti di un accertamento non possono essere oggetto di rettifica durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si basa su quanto illustrato nella motivazione. Sono, infatti, proprio tali presupposti a delimitare i confini della lite, per cui non sono ammissibili motivi e circostanze diverse da quelle contenute nell'atto impositivo.

Questo quanto stabilisce la C.T. Reg. Liguria, con la sentenza n. 710 del 4 giugno 2019, che ha accolto il ricorso di un'associazione sportiva dilettantistica (ASD), alla quale era stato notificato un avviso di accertamento IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2011. Il presupposto impositivo e, dunque, la motivazione dell'atto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, consisteva nel superamento della soglia di 250.000 euro di imponibile previsto dalla legge 398/1991, normativa grazie alla quale l' ASD godeva di un regime fiscale agevolato previsto per la propria categoria.

L'Ufficio titolare dell'accertamento aveva rilevato la parziale contabilizzazione di una fattura emessa nell'anno interessato: il corretto conteggio della stessa, secondo l'Amministrazione, comportava il superamento della suddetta soglia dell'imponibile massimo.

Con il ricorso di primo grado, la ricorrente sollevava una censura dell'atto notificato dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo errato, ai sensi di legge, l'utilizzo del principio di competenza, anziché quello di cassa, nel rettificare il conteggio della fattura ai fini della base imponibile. Come espressamente disposto dall'art. 2, comma 5 della L. 398/1991, infatti, ai fini delle imposte dirette, il momento rilevante per il reddito imponibile è determinato con riferimento all'incasso dei proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali (conformemente alla circolare MEF n. 1 dell'11 febbraio 1992).

L'Ufficio, avvedendosi dell'errore, emetteva un atto di parziale autotutela, riconoscendo l'inesatto utilizzo del criterio di competenza e confermando che la soglia della base imponibile non risultava superata alla data di emissione della fattura incriminata. Tuttavia, l'Agenzia, non rinunciando alla propria pretesa tributaria, nello stesso atto di autotutela, sosteneva che il limite dell'imponibile risultasse comunque valicato con la

contabilizzazione di una fattura successiva, emessa sempre nell'anno 2011.

Tale scelta procedurale dell'Ufficio, con ogni probabilità, era dovuta all'impossibilità di annullare l'accertamento per poi emetterne un secondo di diverso contenuto, essendo decorsi i termini di legge per poter usufruire di tale opportunità (l'autotutela parziale era stata emessa nel 2017, mentre il termine per accertare l'anno 2011 era scaduto al 31 dicembre 2016). Tuttavia, secondo la tesi della contribuente, la procedura seguita comportava un'illegittima rettifica dei presupposti della motivazione dell'accertamento.

Il ricorso veniva rigettato dalla C.T. di primo grado.

La C.T. Reg., invece, in totale riforma della sentenza di primo grado ha annullato l'atto di accertamento impugnato. I giudici di secondo grado richiamando i contenuti di un chiaro orientamento di Cassazione (cfr. Cass. n. 2382/2018), hanno evidenziato come nel caso di specie l'Agenzia avesse sostanzialmente mutato i termini della contestazione fiscale, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell'accertamento.

In effetti, la modifica operata dall'Amministrazione nel corso della fase dell'autotutela non è stata di poco conto. Essendosi avveduta dell'errore contabile commesso, ha tentato di rimediare rilevando una diversa violazione, circostanza che ha determinato una sostanziale modifica della causa petendi e del petitum dell'accertamento.

Ciò ha comportato per l'esponente una totale compressione del diritto di difesa all'interno della lite. Infatti, l'obbligo di idonea e completa motivazione, previsto dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, serve proprio a garantire le facoltà difensive del ricorrente, il quale non può che basarsi sulle ragioni e sui presupposti motivazionali dell'atto impositivo originariamente notificato. Atti successivi emessi in rettifica di tale contenuto, come l'autotutela nel caso in esame, non possono integrare i presupposti dell'atto.

*A cura di*  
Avv. Vincenzo Cristiano



## GIURISPRUDENZA

*Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 12/09/2019, n. 22790*

### Patrimonio sociale

La differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, e quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497, c.c.; qualora, invece, i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, e pertanto radicalmente diversi da quelli pattuiti, deve ritenersi consentito l'esperimento di una ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c..

*Ordinanza Corte Cassazione, 20.9.2019, n. 23534*

### Socio di società estinta

È valido l'accertamento nei confronti del socio di una società di capitali / persone ancorché l'atto notificato a quest'ultima sia nullo in quanto la società è estinta.

*Ordinanza Corte Cassazione, 19.9.2019, n. 23379*

### Prezzo cessione immobile inferiore al mutuo

È legittimo l'accertamento nei confronti di una società immobiliare che ha ceduto un immobile ad un prezzo inferiore rispetto all'importo del mutuo bancario contratto dall'acquirente.



## PRASSI

*Consiglio Notarile di Milano - Massima n. 181/2019: legittime clausole «anti-stallo» di riscatto o di acquisto forzato di partecipazioni sociali (c.d. clausola della «roulette russa» o clausola del «cowboy»)*

### Clausole su partecipazioni

È legittima la clausola statutaria, tipicamente prevista in caso di suddivisione del capitale sociale tra due soli soci in misura paritetica o in presenza di due soci di controllo paritetico, che attribuisca ai soci - al ricorrere di determinate situazioni di stallo decisionale nell'organo amministrativo e/o in assemblea - la facoltà di attivare una procedura in forza della quale ciascun socio (o uno di essi, a seconda delle circostanze) ha diritto di determinare il prezzo per il trasferimento delle reciproche partecipazioni paritetiche, attribuendo così all'altro socio la scelta tra (i) vendere la propria partecipazione al socio che ha determinato il prezzo, oppure (ii) acquistare la partecipazione di quest'ultimo al medesimo prezzo (c.d. clausola della «roulette russa» o del «cowboy»). La legittimità della clausola - pur non richiedendo necessariamente l'esplicito richiamo del criterio legale di determinazione del valore delle partecipazioni stabilito per il caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c. o dell'art. 2473, comma 3, c.c. - è da intendersi subordinata, al pari di quanto già affermato nella massima 88 per il caso delle clausole di «drag along», alla sua compatibilità con il principio di equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa. Il diritto di attivare la procedura della clausola della «roulette russa» o del «cowboy» può essere attribuito genericamente dallo statuto a qualsiasi socio, eventualmente in dipendenza di una determinata soglia di partecipazione o di determinati presupposti, così come può consistere in un «diritto diverso» che connota (da solo o con altri diritti diversi) una categoria di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c. (o una categoria di quote di s.r.l. PMI ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.l. 179/2012) oppure in un «diritto particolare» attribuito uti singuli a uno o più soci specificamente individuati dallo statuto ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. Oltre alla c.d. clausola della «roulette russa» o del «cowboy», in senso stretto, come sopra descritta, i medesimi principi trovano applicazione nelle ulteriori possibili varianti di clausole statutarie simili, la cui attivazione sia prevista anche in ipotesi diverse dallo stallo decisionale, dovendosi ritenere che l'autonomia statutaria sia al riguardo libera di determinare (i) i presupposti che consentono di attivare la procedura; (ii) le modalità con cui deve essere attivata ed eseguita la procedura; nonché (iii) il numero di "offerte" che comportano il diritto di riscatto e/o di acquisto.

## INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web:

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>



### AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO  
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare [centrostudiac@actaxlaw.com](mailto:centrostudiac@actaxlaw.com); un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved  
Il presente numero è consultabile sul sito internet ([www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com)) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.